

022(3a)
3a

Società di S. Francesco
di Salef.

(colle correzioni apposte) è
quale venne rivista nel
1860 a Monf. Fransoni
a Lione — come risulta
dall' originale ~~ff~~ postume

N. 3

(5)

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D472.0102

(5) N. 2

La copia rivolta
a Mons. Frantoni
(con la lettera) riportata
a pag. 20-21 e le forme
riportate a pag. 19) ha
questi capitoli:

(5) N. 1

- [1] Introduzione
- [2] Origine di questa Sacra
- [3] Scopi di questa Sacra
- [4] Forme di questa Sacra
- [5] del voto di obbedienza
- [6] del voto di povertà
- [7] del voto di castità
- [8] Governo interius delle Sacra
- [9] Degli altri Superiori
- [10] Dei casi particolari
- [11] Questione
- [12] Pratiche di pietà
- [13] abito
- [14] Esterius
- [15] Formole di voti

— a —

... mentre la copia presente
 - quale risulta dall'originale -
 ha comuni i primi 8 capitoli,
 per questi

- [9] Elezione del Rettor Maggiore
- [10] dagli altri Superiori
- [11] dalle case particolari
- [12] Annetazione
- [13] Tribute di poeta
- [14] Abito
- [15] Estermi
- [16] Professione e formule de' voti

< L'originale è posteriore
 alle copie inviate a Monf.
 Francini =

1545

Società
di
S. Francesco di Sales.

- 1 -

Società di S. Francesco di Sales

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per procurare il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o cattivo avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diide col fatto evidente prova di questa verità, quando compieva in terra la sua divina missione, invitando con parziale affetto i fanciulli ad appressarsi a lui: Invitate parvulos venire ad me. I Vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice Eterno, il Divin Salvatore, di cui fanno le voci sopra la terra, promossero in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù e favorirono in modo speciale quelle istituzioni, che a questa parte di sacro ministero dedicano le loro cure. A nostri giorni ^{però} il bisogno è di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici ed i settari per aumentare il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unirci insieme a combattere per la causa del Signore sotto lo stendardo del Vicario di Gesù Cristo, per conservar la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani, che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della società o congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa società

Fin dall'anno 1641 il Sac. Basilio Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della città di Torino a fin di trattenerli con trastulli e nel tempo stesso

dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa fu eroga d'acordo coll' autorità ecclesiastica.

Benedicendo il Signore questi tempi principii, il concorso dei giovani divenne assai grande; e nell'anno 1644 S. E. Monsignor Franzoni di felice memoria condeca di ridurre un edificio a forma di Chiesa (1) con facoltà di fare ivi quelle sacre funzioni, che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione dei giovani, che ogni giorno più numerosi intervenivano. Fu l' Arcivescovo venire più volte ad amministrare il Sacramento della Cresima. L'anno 1646 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione potessero essere ammessi alla S. Comunione e adempire il precepto Pasquale permettendo di cantare la S. Messa, fare tridui e novene, qualora ciò si avvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1647 nell' Oratorio di S. Francesco di Sales. In quell'anno, crescendo il numero dei giovani e così divenuta ristretta la Chiesa attuale, col consenso sempre dell' autorità ecclesiastica, si aprì in altro angolo della città, viale dei Platani a Porta Nuova, un secondo Oratorio sotto al titolo di S. Luigi Gonzaga, col medesimo scopo dell' antecedente. Si venute insufficienti anche questi due locali, l'anno 1649 se ne apriva un altro in Vanciglia sotto al titolo del S. Angelo Custode.

I tempi rendendosi assai calamitosi per la religione, il Superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà di moto proprio approvava il regolamento di questi Oratorii, e ne costituiva capo il Sac. Bossio concedendogli tutte quelle facoltà, che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo.

(1) Due camere destinate all' alloggio dei preti direttori del Rifugio, e nel 1645 l' Oratorio trasportavasi in Valdocco, ove tuttora esiste.

Tempo

Molti Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento, e si adoperarono per introdurre nella loro diocesi questi Oratorii festivi. Ma un bisogno grave apparve nella cura di tali Oratorii. Molti giovani già alquanto d'età avanzata non potevano essere istruiti col solo catechismo festivo e fu mestiere aprire scuole di catechismi diurni e serali. Anzi molti di essi, trovandosi affatto poveri ed abbandonati, furono aiutati in una casa per essere, tolte dai pericoli, istruiti nella religione e avviati al lavoro. Il che, da tredici anni si pratica, specialmente in Torino nella casa annessa all' Oratorio di S. Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in numero di ^{quattrocento} 700 circa.

Per le adunanze dei giovani solite a farsi negli Oratorii festivi, per le scuole diurne e serali, e pel numero ognora crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e di disciplina, da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin dall'anno 1644 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di società o congregazione ajutandosi a vicenda e coll' esempio e coll' istruzione.

Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in altre parti del sacro ministero, che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Si conoscevano il loro superiore nel Sac. Bossio Giovanni. Sebbene non facessero voti, tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono ivi espresse.

Scopo di questa società.

1°

Lo scopo di questa società si è la perfezione cristiana de suoi membri, ed opera di carità spirituale e corporale verso de' bisognosi, specialmente de' poveri, e anche dell'educazione del giovane clero. Essa si compone di ecclesiastici, di cleriche e di laici.

2°

Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominciarono a perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù, coll'acquisto della sicurezza, di poi si adoperarono a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà riprova gli e giovani poveri ed abbandonati peristituire nella S. Cattolica Religione, particolarmente nei giorni festivi, come si pratica in questa città di Torino nei tre Oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in quello del Santo Angelo Custode.

4° S'incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati, che per loro è riprovevole ogni cura, se non sono ricoverati. ^{in questi casi} tale dopo si apriranno no case di ricovero, per i cui mezzi che la Divina provvidenza porrà far le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno instruiti nella verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all' Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città.

5° In vista poi de' gravi pericoli, che come la gioventù desidera di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa ^{compagnia} società si darà cura di coltivare nella pietà e nella orazione coloro, che mostrano special attitudine allo studio ed eminenti disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverar giovani per lo studio saranno di preferenza avolti i più poveri, perchè mancati di mezzi per fare a s'iove i loro studi.

6° Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e particolarmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopreranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti que i mezzi, che suggerisce la carità, affinché colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'impietà ed all'eresia, che insistentemente tenta di ingannar i poveri rozzi e gl'ignoranti. Cio' al presente si farà dettare di quando in quando qualche multa d'esercizi spirituali e colla pubblicazione delle lettere cattoliche.

Forma di questa società

Tutti i congregati tengon vita comune strettamente dal 1771-

(1) Il sacerdote S. Francesco Monteburno membro di questa società ha rapportato circa l'anno 1755 in Genova l'Opera degli Artigianelli. E giovani ricoverati sono circa cento; più centinaia si intervengono nei giorni festivi.

della fraterna carità e dei voti semplici, che li unisce a formare un corso solo ed un'anima sola per amare e servire l'Idio colla virtù dell'obediensa, della povertà, della castità e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano. ^{e santità di costumi.}

2° Ognuno nell'entrare in congregazione non perde i diritti civili anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore magiore.

3° I frutti degli stabili e mobili portati in congregazione per tutto il tempo, che rimangono dovuti ^{si conservano} e si usano a favore della stessa. Più però ^{si può} liberamente disporre in caso di quanto possiede fuori di congregazione, ma sempre col consenso del Superiore. ^{si può}

4° I benefici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimonii ecclesiastici e beneficii semplici, ma non li amministrano, ^{potranno} godenti in particolare.

5° L'amministrazione dei patrimonii, dei beneficii e di quanto è portato in congregazione appartiene al Superiore generale, il quale o per sé o per altri li amministra e ne riversa i frutti annui, finché l'individuo sarà in congregazione.

6° Al medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina delle messe. Gli altri più osterieri o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro, che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a beneficio comune.

7° La Società provvederà a ciascuno ^{quanto} tutto quello, che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia; anzi ^{anzi} occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro che egli giudicherà bene impiegato a maggior gloria di Dio.

8° Se alcuno morisse senza testamento, gli succederà chi di diritto.

9° I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. ^{taluno} Se alcuno operazionevole motivo o dietro a prudente giudizio dei su-

arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, ^{tanto} la virtù più di ogni altra cara al figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere nobilitata in grado eminente.

2° Chi non ha fondata speranza, che col divino ajuto possa conservare la virtù della purità nelle opere, nelle parole, ne' pensieri, non si faccia ascrittore a questa congregazione, perchè ad ogni passo egli sarebbe esposto ai pericoli.

[3°] Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vittime delle umane passioni.

3° Per ciò massima cautela nel discorrere, o trattare con giovani di pulsi agevoli ed ocondizione.

4° Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei modestissimi secolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.

5° Niuno si rechi a casa di conoscenti ed amici senza espressa licenza del Superiore, il quale, se può, gli destinerà sempre un compagno.

6° Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequentazione ^{dei Santi} sacramenti, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù sacramentato, frequenti orazioni a Maria M., a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società.

1° In quanto all'amministrazione dei Santi sacramenti, alla predicazione ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, i soci riconosceranno per loro superiore il Vescovo della Diocesi, ove usino la casa, a cui essi appartengono.

[2°] In quanto alle ordinazioni i Soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi, dove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari (1.)

(1.) L'articolo 1° e 2° di questo capitolo sono ricavati dalle regole degli Ord. di M. V. parte 2° paragrafo 1°.

2° [3°] Per l'interno la Società dipende dalla casa Madre, che è governata da un capitolo composto da un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore Spirituale, Catechista, e tre consiglieri.

3° [4°] Al Rettore appartiene il proporre l'acettazione dei postulanti non proporla; assegna a ciascuno le incumbenz e riguardanti tutto spirituale ed al temporale. Non potrà per altro far contiatti, la cui materia esceda il valore di 1000 franchi senza il consenso del capitolo.

[5°] Niuno, ad eccezione del Rettore e dei membri del capitolo, può scrivere o ricevere lettere senza permesso del Superiore, il quale se si o per altri può leggere, se giudica opportuno.

4° [6°] Il Rettore durerà a vita nella carica. Ma qualora, quod Deus avertat, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono, di comune accordo, radunare il capitolo ed i Direttori delle case particolari per avvisare ufficialmente il Rettore. ^{Quale sia questa ammonizione?} Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo presenterà il caso al Superiore ecclesiastico della casa Madre, dietro al cui parere si può venire alla deposizione.

5° [7°] Il medesimo capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore ^{per} ma in ogni caso l'elezione deve sempre farsi di consenso, che abbia già fatta professione assoluta, cioè che abbia emessi i voti perpetui.

6° [8°] Il medesimo Rettore ^{convocerà} una volta l'anno il capitolo ed i Direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle providenze, che secondo i tempi, i luoghi e le persone, si giudicheranno opportune.

[9°] Il capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli, che giudicherà opportuni pel bene della Società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate e non mai in senso contrario.

[10°] Nasendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo intorno al presente regolamento, il Rettore Maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà più conforme allo spirito della società.

7° [10°] Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della congre-

far eseguire qualche lavoro ^{studium} [procurerà] che ogni cosa ^{con tutta} si faccia colla debita economia. ^{Ma per le spese e per i contributi} Per le provviste o riparazioni di maggior rilievo dovrà andar d'accordo col Prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi. [Ma i suoi contratti non devono oltrepassare il dispendio di fr. 100 senza autorizzazione del Rettore.]

9° [11°] I consiglieri prenderanno parte a tutte le deliberazioni che riguardano all'autorizzazione ed allontanamento di qualche membro della casa; ai contratti ^{di compra o vendita di stabili o ai contratti} di una somma che ecceda i mille franchi. In genere saranno chiamati a dar il voto ^{in tutte le} nelle cose di maggiore importanza ^{che riguardano il} per la ^{buon andamento della} congregazione. Se non avri almeno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni supra l'oggetto proposto.

10° [12°] Ciascuno dei superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica e potrà essere rieletto.

Delle case particolari.

1° Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa madre, il Superiore Generale prima di tutto andrò a consultare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale col Vescovo della Diocesi; in cui trattasi di aprire la novella casa ^{da} ^{conferma le regole del governo della casa madre} quel Vescovo dipenderà in tutte le cose del sacro ministero, che sono compatibili coll'osservanza delle regole della società.

2° [1°] Se poi la novella casa fosse un piccolo Seminario od un seminario per gli adulti, allora oltre alla dipendenza nelle cose del sacro ministero vi sarà eziandio piena dipendenza dal superiore ecclesiastico di quella casa nella scelta della materia dell'insegnamento, de libri da usarvi; nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale ne modi [stabiliti col Rettore Maggiore.]

2° [3°] I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote. Il Superiore prenderà il nome di Rettore. [Ma la sua autorità è limitata alla casa a lui affidata.]

1895 C10

10° Quando un congregato o al di sopra o qualche casa per se o nome di direttore, non ha piena autorità o limitata nella casa a lui affidata, alla morte del Rettore o anche capo, resterà ad intervenire per il futuro Rettore, e se la congregazione è ancora fatta, potrà anche egli il suo voto.

3° [4°] Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati o portati in congregazione per quella casa determinata; ma sempre nei limiti fissati dal Superiore Generale.

4° [5°] Il Rettore maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiano i doveri imposti dalla Società; ed osservare se l'amministrazione ^{di cose spirituali e temporali} delle medesime tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

5° [6°] Il direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento render conto a Dio ed al Rettore Superiore, nella cui sommissione deve navigare i divini voleri.

6° [7°] ^{si deve proporre nel primo} Spetterà al Rettore maggiore di eleggere il direttore della casa ^{che si desidera di aprire; di poi sarà stabilito un capitolo compatibile} col numero dei soci, che vi abitano.

7° [8°] Questo capitolo sarà formato dal Rettore maggiore, dal direttore della nuova casa e dal capitolo della casa madre.

8° [9°] Il primo ^{da} eleggersi è il Catechista, di poi l'Economo [ossia prefetto] quindi i consiglieri di mano in mano vi sarà un numero competente di soci, che dimorino regolarmente in quella casa.

9° [10°] Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà pure obbligato a dare gli opportuni avvisi al direttore qualora ne sia il caso.

10° [11°] Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezioni nella formazione di questo capitolo, o nelle attribuzioni dei membri, il Rettore maggiore, nella piena autorità di farlo, previo peraltro il consenso del capitolo della casa madre.

11° [12°] Il direttore non può comperare né vendere stabili senza il consenso del Rettore Maggiore; soltanto nell'amministrazione ha piena autorità; ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo capitolo e non deliberare senza averne abbisogno in consiglio. ^{il superiore.}

Accettazione

1° Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione

1895 C11

5° [6°] In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.

6° [7°] In ogni mese (o sarà un giorno di ritiro spirituale); ciascuno farà (ovvero) l'esercizio della buona morte, acquistando le cose sue spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avvicinarsi all'eternità.

[8°] Ogni anno ognuno farà gli esercizi spirituali, che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.

7° [9°] Il Rettore potrà disporre da queste pratiche, per quel tempo e per quegli individui, che meglio giudicherà nel Signore.

8° [10°] Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la Comunione a questo fine.

9° [11°] La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di ciascun congregato, ma solamente nella casa, dove dimora il socio, che ha subito quella perdita.

[12°] Morendo il Rettore avrà suffragio duplicato e ciò per due motivi: 1° come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società; 2° per sollevarlo dalle pene del purgatorio (che forse dovrà patirne per altrui cagione).

Abito

1° L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi, in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2° I sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga, e quello che la ragione di viaggio o altro motivo persuada diversamente.

3° I coadiutori poi, quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Il frasco dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia.

Esterni

1° Qualunque persona anche risiedendo nel suolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia, può appartenere alla nostra Società.

2° Egli non fa alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento, che è compatibile colla sua età e condizione.

3° Per partecipare dei beni spirituali della Società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore d'impiegarsi in quelle cose, che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa però non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

Professione e fondazione dei voti

Primo di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali, diretti specialmente a riflettere alla vocazione ed impiegarli intorno alla materia dei voti, che egli intende emettere, qualora non sia chiaramente esser ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo, ove si possono raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l'inno Veni Creator Spiritus etc. ecc.

V. Emitte Spirituum tuum et reuertantur

R. Renovabitur

Oremus — Deus, qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli:

Ora pro nobis etc. e coll'oremus — Concede nos etc. [fornelle]

a. S. Francesco di Sales. In Rev. Ave - Gloria.

V. Ora pro nobis, Famule Francisc.

R. Ut digni efficiamur etc.

Oremus — Deus qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello e se sono più, uno per volta, si porrà in mezzo a due professi genuflesso avanti al Rettore; di poi arbirà ed

intelligibile, o se pronunzierò la seguente formola di voti:

« Nella ^{piena} conoscenza della fragilità ed instabilità della volon-
tà mia, desideroso di fare per l'avvenire costantemente quelle cose, che possono
tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime, io. N. N.
mi metto alla vostra presenza, onnipotente e sempiterno Dio, e sebbene
indegno dal vostro cospetto tuttavia confidato nella vostra bontà e misericor-
diaz infinita, mosso unicamente dal desiderio di amarvi e servirvi, in
presenza della Beatissima Vergine Immacolata, di S. Francesco
di Sales e di tutti i santi del Paradiso, secondo il regolamento della
Società di S. Francesco di Sales, fo voto di castità, povertà
ed obbedienza a Dio ed a Voi, mio Superiore, per lo spazio di
tre anni, oppure etc. »

« Vi prego pertanto umilmente a volermi senza riterbo coman-
dare quelle cose, che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di
maggiore vantaggio alle anime »

« Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza, pel
sanguine di G. C. degnatevi di accettare questo sacrificio in rimen-
dimento di grazie, per molti beneficii, che mi avete fatto ed in espia-
zione de' miei peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di fare
questo voto, Voi concedetemi la grazia di adempirlo. »

« Sancta Maria Virgo immaculata, S. Franciscus Salesi,
omnes sancti et sanctae Dei, intercedite pro me, ut dum
meum diligens, eique soli in hoc mundo serviens ad aeterna
praemia merear pervenire. »

« Tutti rippondarò. — Amen. »

Dopo l'indi il novello socio andrà a porre il suo nome in un libro,
ove sottoscriverà la scheda seguente: (1.) Dopo si reciterà allora
nativamente il Te Deum, in fine di cui, se il Rettore giudicherà
rà bene, farà una breve morale esortazione e si terminerà col salmo:
Laudate Dominum omnes gentes etc.

(1.) Ho sottoscritto notato e messo le negole della Società di S.
francesco di sales, e prometto di osservare secondo la formola dei voti da
me ora emessi.

Torino, il ... del mese di ... l'anno S. N.

Forma dei confratelli che dimandano
a Sua Eccellenza Reverend. ^{mo} Arcivescovo di Torino
l'approvazione delle Regole della Società di S. Fran-
cesco di Sales

Sac. Prof. Giovanni, Rettore provvisorio
Sac. Alessandri Vittorio, Prefetto provvisorio
Sac. Sasso Angelo, Economo

Dia. Rue Michele, Decano spirituale

Ch. Lepore Giovanni, Soppres, 3^o an. di Teol.

Ch. Bouletti Giovanni, Soppres, 1^o an. di Teol.

Ch. Giannetto Carlo, Soppres, 2^o an. di Teol.

Ch. Franzini Gio. Battista, 3^o an. di Teol.

Ch. Pett. de' Secondi, Stud. 2^o an. di Teol.

Ch. Poggianni Giuseppe, Stud. 2^o an. di Teol.

Ch. Puffino Domenico, Stud. 2^o an. di Teol.

Ch. Durando Pietro Elephas - 1^o an. di Teol.

Ch. Androni Gio. Batt. - 1^o an. di Teol.

Ch. Vassetti Francesco - 1^o an. di Teol.

Ch. Ronetto Antonio - 2^o an. di Teol.

Ch. Ceruti Francesco - 1^o an. di Teol.

Ch. Rappero Giuseppe - 1^o an. di Teol.

Ch. Romero Francesco - 1^o an. di Teol.

Ch. Chignola Luigi, Stud. di 2^a Rett.

Ch. Saurio Giovanni, Stud. di 2^a Rett.

Ch. Casse Pietro, Stud. di 2^a Rett.

Ch. Donato Edoardo, Stud. di 2^a Rett.

Ch. Moros Gabriele, Stud. di 2^a Rett.

Albera Paolo, Stud. di 1^a Rett.

Rotta Giuseppe, Coadjutore

Grifa Giuseppe, Coadjutore

Excellent Reverendissime,

Noi sottoposto unicamente in vista
del desiderio di spacciare la nostra causa salutare
e buona unita a que isto comune e fare di
poter con maggior comodità attendere a quella
che, nel riguardare la pace di Dio e la salute
delle anime.

Per compiere i nostri di (punti, di disciplina
e mettere in pratica i nostri doveri uniti
alle leggi proposte, abbiamo formulato alcune
regole e que di Sacra Religione, che escludendo
ogni massima relativa alla politica, sendo
unicamente a fidei fidei, i suoi membri
prevalentemente coll'esperto della cura dell'anima
della. Noi abbiamo pre-pensato e mettere
in pratica queste regole e le abbiamo trovate
compatibili alle nostre forze, vantaggiate alle anime
nostre.


Ma noi sappiamo, che la mente dei privati e
troppo facilmente soggetta ad illazioni e peccati ad
errore, se non e guidata dall'autorita stabilita
di Dio sopra la terra, che e la Santa Madre Que-
sa. Cio e per questo motivo, che noi presento
no unitamente a R. Reverendissime, facendo le
nostre preghiere di voler legge e l'unico piano di
Regolamento, campagne, imprese, appingere, comp-
pre quanto il Signore de ipocriti per maggior per

gloria, e compatibile colle nostre forze.
Noi riconosciamo in Lei, Excellentissime Reverendissime
differenza, il Padre, che ci unisce col Padre
Gerarca della Chiesa di Gesù Cristo. Parli V.
L. e nella pace di Dio noi riconosciamo
la volontà del Signore.

Alente le supplichiamo di accogliere con
bontà questa nostra domanda, prostrati Le
dimenticando a Sant' Antonio Benediziani, e
la preghiamo di voler legge e l'unico
piano di Regolamento in fede a cui
sotto ci sottoscriviamo.

Sacra di S. Giuseppe di Salvi

(con V. di pag. 11)



ARCHIVIO SALESIANO

CENTRALE

N4720108